



2025 FASCICOLO III

Chiara Gentile

Il “tono costituzionale” nella giurisprudenza della Consulta

6 novembre 2025



Chiara Gentile

Il “tono costituzionale” nella giurisprudenza della Consulta*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I “momenti” del “tono costituzionale”: una rassegna giurisprudenziale. – 2.1. Il “tono costituzionale” del conflitto di attribuzione. – 2.2. Due momenti “isolati”: il “tono costituzionale” in materia elettorale e di non binarismo. – 2.3. Il “tono costituzionale” nei rapporti interordinamentali. – 3. I contorni del “tono costituzionale”. – 4. Alcune considerazioni finali: “tono costituzionale” e chiarezza lessicale.

ABSTRACT: *Judgment no. 181 of 2024 marks the introduction by the Italian Constitutional Court of a new expression within the dialogue between courts—namely with the Court of Justice of the European Union: the “constitutional tone.” The expression is not entirely new to the Court’s vocabulary, it has previously been used in the context of conflicts of attribution; its novelty, however, lies in its application to potential violations of both EU law and the Constitution by national legislation. This paper aims to explore the meaning and implications of the notion of “constitutional tone,” tracing its use in the Court’s evolving jurisprudence in order to clarify its significance, and finally reflecting on a broader and potentially critical consideration concerning the Court’s constitutional lexicon.*

1. Introduzione

A partire dalla [sentenza n. 181 del 2024](#), la Corte costituzionale introduce una nuova locuzione e così un nuovo concetto nel c.d. dialogo tra Corti, nello specifico tra la stessa e la Corte di giustizia dell’Unione europea: il “tono costituzionale”. Si tratta invero di termini non nuovi alla giurisprudenza costituzionale, già utilizzati nei giudizi sui conflitti di attribuzione a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, e la cui introduzione nel lessico costituzionalistico, com’è noto, si deve a Carlo Mezzanotte in relazione ai conflitti interorganici¹.

La novità si coglie pertanto nella sede del loro impiego: questioni di legittimità costituzionale attinenti a normativa interna in potenziale conflitto tanto con il diritto sovranazionale quanto con la Costituzione italiana.



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Chiara Gentile è assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso la LUISS Guido Carli.

¹ C. MEZZANOTTE, *Le nozioni di “potere” e di “conflitto” nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1979, n. 1, 113, parlando del «pericolo di un eccessivo scadimento del “tono costituzionale” dei conflitti». Tale locuzione, come si vedrà *infra*, § 2.1, è stata poi estesa anche ai conflitti intersoggettivi.



L'impiego del "tono costituzionale" nei rapporti interordinamentali era stato "anticipato" dal giudice redattore della summenzionata pronuncia, Giovanni Pitruzzella, il quale, a proposito della precedente [sentenza n. 15 del 2024](#)², precisava che in caso di sospettato contrasto tra una legge e una direttiva *self-executing* dell'Unione europea, per adire la Corte costituzionale, ciò che sembra rilevare è «il "tono costituzionale" del conflitto tra legge e direttiva»³. A seguito della [sentenza n. 181 del 2024](#), la Corte costituzionale ha fatto nuovamente ricorso alla predetta locuzione in giudizi attinenti ai rapporti interordinamentali per ben nove volte in circa undici mesi⁴. In questo lasso temporale, molteplici sono stati i commenti degli studiosi di diritto costituzionale e di diritto dell'Unione europea alla giurisprudenza della Consulta, che ne hanno ampiamente indagato i profili innovativi e le criticità.

La letteratura scientifica si è focalizzata sul tema della doppia pregiudizialità, ripercorrendo e analizzando in chiave critica le tappe principali del dialogo tra la Corte costituzionale e quella sovranazionale. Peraltro, la [sentenza n. 181](#) interviene a quarant'anni della c.d. sentenza *Granital* (o *La Pergola*), animando ancor più il dibattito su ciò che "rimane" della "dottrina" inaugurata nel 1984⁵.

Il presente contributo non vuole concentrarsi su questi aspetti, già accuratamente "sviscerati" in analisi precedenti.

L'obiettivo che si intende perseguire è piuttosto quello di formulare alcune considerazioni sulla nozione di "tono costituzionale", soffermandosi sul suo utilizzo da parte della Corte costituzionale nell'evoluzione della propria giurisprudenza (§ 2), al fine di inquadrarne il significato (§ 3) e svolgere alcune riflessioni su un profilo più generale e potenzialmente critico attinente al lessico adoperato dalla Corte (§ 4).

² La [sent. n. 15 del 2024](#) origina da un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, in relazione a due controversie in materia di discriminazione, promosse ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per asserito contrasto con gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione, degli artt. 97, 101, 113, 117, commi da 3 a 6, nonché art. 120, commi 2, 134 e 136 Cost., nonché dell'art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

³ Cfr. la relazione di Giovanni Pitruzzella tenuta in occasione del V Incontro quadrilaterale tra i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, la Corte costituzionale italiana e il Consiglio costituzionale di Francia, sul tema «Corti costituzionali, attori del costituzionalismo europeo», Madrid 26-28 settembre 2024, ora in G. PITRUZZELLA, *La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel «dialogo» tra Corte di giustizia e Corti costituzionali*, in *Quad. cost.*, 2024, n. 4, 810.

⁴ V. *infra*, § 2.3. L'arco temporale di riferimento va dalla [sentenza n. 181 del 2024](#), decisa il 30 ottobre 2024 e pubblicata il successivo 19 novembre, alla [sentenza n. 149 del 2025](#), decisa il 24 settembre 2025 e pubblicata il successivo 15 ottobre.

⁵ Si v. in particolare il confronto sul tema *A quarant'anni dalla sentenza La Pergola, n. 170 del 1984*, i cui contributi sono raccolti nei due fascicoli tematici di *Giur. cost.*, 2024 n. 6, e 2025, n. 1 (a cui ne seguirà un terzo nel n. 2 del 2025), richiamati nel prosieguo del lavoro (v. *infra*, § 2.3).



2. I “momenti” del “tono costituzionale”: una rassegna giurisprudenziale

Sino al 15 ottobre 2025, il “tono costituzionale” è stato evocato in quarantaquattro sentenze (anche) nella parte *Considerato in diritto*⁶ e dieci ordinanze.

Delle sentenze, otto – più recenti – si riferiscono al rapporto tra l’ordinamento italiano e quello sovranazionale⁷, trentaquattro a conflitti di attribuzione – di esse, in ordine cronologico, una⁸ si colloca a valle della giurisprudenza costituzionale e trentatré⁹ si collocano a monte della stessa; si aggiunge, in questo arco temporale, una pronuncia scaturente da una questione di legittimità costituzionale e riguardante la materia elettorale¹⁰ – mentre “nel mezzo” tra i due filoni giurisprudenziali si rinviene una sentenza relativa a una questione di diritto interno, pur con richiami al sistema CEDU¹¹, non riconducibile né all’uno né all’altro gruppo.

Delle ordinanze, nove attengono alla (in)ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione o della questione di legittimità¹², mentre una – l’ultima – si inserisce nell’ambito

⁶ Non assumono primaria rilevanza in questa sede le diciotto sentenze – nn. [385 del 1996](#); [502 del 2000](#); [154 del 2004](#); [386 del 2005](#); [222 del 2007](#); [319 del 2011](#); [81 del 2012](#); [9 del 2013](#); [258](#) e [263 del 2014](#); [262 del 2017](#); [28 del 2018](#); [31 del 2019](#); [137 del 2023](#); [15](#) e [152 del 2024](#); [42](#) e [149 del 2025](#) – in cui il “tono costituzionale” non è menzionato, oltre che nel *Ritenuto in fatto*, nella parte motiva della decisione. Tuttavia, ove opportuno per il ragionamento qui svolto, talune di esse verranno richiamate nel seguito del lavoro.

⁷ Corte costituzionale, sentenze nn. [181](#) e [210 del 2024](#); [1](#), [7](#), [31](#), [48](#), [93](#) e [147 del 2025](#). Di queste, si segnala che la [sent. 48 del 2025](#) è l’unica a originare da un giudizio di legittimità in via principale, ed è rimasta più “in ombra” nel dibattito dottrinale rispetto alle altre pronunce citate. Per ciò che rileva in questa sede, preme richiamare le osservazioni di D. PARIS, *Il diritto dell’Unione europea nel giudizio in via principale nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. cont. eur.*, 2025, n. 3, 3, che, a proposito dell’evoluzione dei giudizi di legittimità in via principale e incidentale, rileva come ormai la «distanza fra i due giudizi, inizialmente assai marcata (sostanziale non invocabilità del diritto dell’Unione nel giudizio in via incidentale vs. piena invocabilità nel giudizio in via principale), si sia assai ridotta e i due giudizi si siano, sotto questo profilo, assai riavvicinati, con il solo (debole) requisito del “tono costituzionale” a segnare la distanza fra essi».

⁸ Corte costituzionale, sentenza n. [148 del 2025](#). Si consideri che il “tono costituzionale” è impiegato (solo) nel *Ritenuto in fatto* anche nella sentenza n. [149 del 2025](#), l’ultima in ordine di tempo (cfr. *supra*, nt. 4) in cui tale locuzione è rintracciabile.

⁹ Corte costituzionale, sentenze nn. [426 del 1999](#); [437 del 2000](#); [76 del 2001](#); [95 del 2003](#); [179](#) e [199 del 2004](#); [177](#), [287](#) e [302 del 2005](#); [89 del 2006](#); [255](#), [276](#) e [344 del 2007](#); [412 del 2008](#); [130](#) e [137 del 2014](#); [84](#), [87](#) e [235 del 2015](#); [77](#), [104](#) e [260 del 2016](#); [10 del 2017](#); [57](#), [224](#), [255](#) e [259 del 2019](#); [22 del 2020](#); [26](#), [90](#) e [184 del 2022](#); [126](#) e [173 del 2023](#).

¹⁰ [Corte cost., sent. n. 173 del 2019](#).

¹¹ [Corte cost., sent. n. 143 del 2024](#).

¹² Corte cost., ordd. nn. [455 del 2002](#); [75 del 2013](#); [165 del 2018](#); [175 del 2020](#) sul conflitto di attribuzione tra enti; nonché l’[ordinanza n. 209 del 2005](#) concernente una questione di legittimità costituzionale di una legge regionale in cui la Corte fa comunque riferimento al “tono costituzionale” della questione sollevata in sede di conflitto di attribuzione tra enti; mentre le ordinanze nn. [357 del 2005](#); [166 del 2016](#); [274 del 2019](#); [84 del 2020](#) concernono un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.



del dialogo tra Corti, in quanto con essa la Corte costituzionale rinvia alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE per una questione interpretativa¹³.

Pare utile verificare se vi sia un *fil rouge* tra tali pronunce considerate sia nel loro insieme, sia all'interno dei due gruppi principali, i.e. in materia di conflitti di attribuzione e di rapporti tra ordinamenti.

2.1. Il “tono costituzionale” del conflitto di attribuzione

Sul finire del Novecento, la Consulta ha iniziato a far uso della nozione di “tono costituzionale” per distinguere i conflitti di attribuzione su cui esercitare il proprio sindacato da quelli, privi di tale “tono”, la cui risoluzione spettava invece al giudice amministrativo. In altre parole, il “tono costituzionale” è stato impiegato come un “filtro” volto a impedire l'accesso di taluni ricorsi alla Corte¹⁴.

Detta locuzione è comparsa la prima volta nel *Ritenuto in fatto* della [sentenza n. 385 del 1996](#), relativa a un conflitto tra poteri dello Stato – un giudice istruttore penale contro la Corte dei conti – in cui il ricorrente, in relazione al “tono costituzionale” della controversia, sottolineava che il conflitto era stato sollevato per far rispettare la sfera di autonomia e di indipendenza del giudice nell'esercizio delle proprie funzioni. In tale occasione, tuttavia, la Corte non si è soffermata sul significato della locuzione nella parte motiva della decisione. Pochi anni dopo, con la [sentenza n. 426 del 1999](#)¹⁵, redatta da Carlo Mezzanotte, in relazione

¹³ [Corte costituzionale, ord. n. 21 del 2025](#), la cui questione interpretativa sottoposta al vaglio dei giudici di Lussemburgo concerne gli artt. 1, 2 e 14 del reg. 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, più precisamente se essi ostino all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall'art. 1, commi 115-119, l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui tale misura viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofitti congiunturali nell'anno 2022. Su tale ordinanza cfr. *infra*, nt. 56.

¹⁴ R. BIN, «Tono costituzionale» del conflitto vs. «tono regionale» della Repubblica, in *Le Regioni*, 1998, n. 2, 449.

¹⁵ All'origine della sentenza vi era un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione a un decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che, disponendo la “rinnovata decurtazione” delle quote di produzione saccarifera di imprese dell'Italia del Nord a favore di altre zone del Paese, secondo la ricorrente presentava profili di illegittimità per l'immotivata e irragionevole discriminazione tra Regioni, per violazione della normativa comunitaria in materia redistribuzione delle quote di produzione “nella stessa Regione” al fine di una più efficiente amministrazione del settore (reg. CEE n. 1981/1785), per essere stato adottato senza acquisire il parere né della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, né delle singole Regioni interessate. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse della ricorrente.



all'ammissibilità dell'atto di intervento di un soggetto terzo nel giudizio¹⁶, la Corte ha affermato che l'orientamento della propria giurisprudenza pregressa¹⁷, secondo il quale nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, «nei limiti in cui è inteso a salvaguardare il *tono costituzionale* dei conflitti affidati al giudizio della Corte e a far sì che questi non mettano capo a controversie di diritto comune, deve essere tenuto fermo»¹⁸. Tale indirizzo è stato ripreso – ma mitigato – in una terza pronuncia, la [n. 76 del 2001](#)¹⁹, con cui la Corte ha chiarito che la preclusione all'intervento è volta a «impedire che la controversia sulla menomazione, che si assume esser derivata dall'esercizio anomalo di una attribuzione costituzionale, si confonda con l'oggetto di un contenzioso devoluto o devolvibile alla giurisdizione comune», sì da mantenere in capo ai soli «contraddittori necessari» il «potere di partecipare al procedimento davanti a questa Corte»²⁰. In questo modo, la Corte avrebbe inteso mantenere separati giudizio costituzionale e giudizio comune facendo leva sul «tono costituzionale» della controversia²¹. Ulteriori chiarimenti si rinvencono nella giurisprudenza successiva, a partire dalla [sentenza n. 437 del 2000](#), in cui è stato specificato che devono restare al di fuori del conflitto di attribuzione (intersoggettivo) «i profili non aventi *tono costituzionale* e che non attengono alla sfera delle competenze costituzionalmente garantite» alla Regione ricorrente²², in concreto incidente sulle sue prerogative costituzionali, non essendo esso sussistente nei «casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa)»²³.

¹⁶ La Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A.

¹⁷ Corte costituzionale, sentenze nn. [162 del 1990](#); [458](#) e [497 del 1993](#); [419 del 1995](#); [375 del 1997](#).

¹⁸ Corsivo aggiunto. Aggiungeva la Corte che ragioni «non dissimili depongono nel senso dell'inammissibilità del ricorso tutte le volte in cui questo abbia ad oggetto atti a destinatari determinati, identificabili come sicuri titolari di situazioni giuridicamente protette, e non vi sia coinvolgimento di attribuzioni di rango costituzionale. Uno scrutinio attento in punto di ammissibilità è imposto, in simili casi, dall'esigenza che il ricorso per conflitto, da presidio dell'integrità di competenze costituzionali, non trasmodi in anomalo strumento di sostegno della posizione di alcuno dei destinatari dell'atto impugnato ai danni di altri», cfr. [sent. n. 426 del 1999](#), *Considerato in diritto*, § 2.

¹⁹ Cfr. M. BENVENUTI, *La Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2024, 94, che richiama altresì la sentenza n. [305 del 2011](#). Più diffusamente, cfr. A. FONZI, *Il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni: prospettive di una competenza della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022, 108 ss.

²⁰ Tale sentenza è stata poi ripresa, con riguardo al «tono costituzionale» del conflitto, nelle sentt. [n. 179](#) e [n. 199 del 2004](#), nonché [n. 177](#) e [n. 302 del 2005](#); [n. 276](#) e [n. 244 del 2007](#); e [n. 412 del 2008](#).

²¹ In termini positivi, cfr. G. GRASSO, *Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario*, Giuffrè, Milano, 2001, 179.

²² [Sent. n. 437 del 2000](#), *Considerato in diritto*, § 2 (corsivo aggiunto), con riguardo alla Regione Valle d'Aosta. Sulla scia di tali conclusioni, si v. le sentt. nn. [95 del 2003](#); [287 del 2005](#); [89 del 2006](#); [255 del 2007](#); [130](#) e [137](#) del 2014; [84](#) e [235](#) del 2015; [76](#) e [104](#) del 2016; [57](#) e [259](#) del 2019; [22 del 2020](#); [26](#), [90](#) e [184](#) del 2022; [173 del 2023](#); [148 del 2025](#).

²³ Così spec. nelle sentt. nn. [87 del 2015](#); [260 del 2016](#); [10 del 2017](#); [255 del 2019](#).



All'indomani della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione²⁴, con l'incremento dei conflitti di attribuzione intersoggettivi (ma anche interorganici²⁵), la Corte ha fatto più frequentemente ricorso alla suddetta locuzione²⁶, ampliando man mano il novero dei parametri di riferimento per ritenere soddisfatto il "tono costituzionale" della controversia²⁷. Così, per esempio, in presenza di fonti dell'Unione europea, della CEDU, di leggi di attuazione degli statuti speciali e della Costituzione con riguardo al riparto di competenze fra Stato e Regioni o che hanno operato il trasferimento delle funzioni amministrative nei confronti delle Regioni²⁸. La dottrina ha in proposito denunciato lo «scadimento del "tono" dei conflitti» e «una loro accentrata "amministrativizzazione"»²⁹.

²⁴ L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per una prima ricostruzione del problema a seguito della riforma, cfr. Q. CAMERLENGO, *Riflessioni interlocutorie sul "tono costituzionale" del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni*, in E. BINDI, M. PERINI (a cura di), *Federalismo e regionalismo. Teoria e prassi nell'attuale fase storica*, Giuffrè, Milano, 2006, 271-273.

²⁵ Con riguardo ai conflitti interorganici, sottolinea F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale giudice dell'equilibrio tra i poteri. Dinamiche istituzionali e conflitti di attribuzione nella più recente giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2019, che se fino agli anni Novanta del secolo scorso l'istituto del conflitto non poteva dirsi ancora decollato, vi è stato un cambio di rotta con «l'attivismo del potere giudiziario» nei confronti degli altri poteri dello Stato (ivi, 130, riprendendo i rilievi di M. QUATTROCCHI, C. SALAZAR, *Il Governo nella giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato*, in A. RUGGERI (a cura di), *La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale*, ESI, Napoli, 2006, 264).

²⁶ Con specifico riferimento ai conflitti intersoggettivi, si consolida l'orientamento giurisprudenziale per cui la mancanza del "tono costituzionale" del conflitto si «verifica allorché la norma legislativa non faccia "corpo unico" con la competenza costituzionale eventualmente violata», esigendosi la «diretta strumentalità tra le norme di rango primario e le norme costituzionali a fondamento della competenza statale o regionale, nel senso di un sistema coordinato tra le prime e le seconde», cfr. L. FERRARO, *La Consulta non retrocede sul tono costituzionale del conflitto, anche alla luce della recente riforma costituzionale 1/2012*, in *Giur. cost.*, 2015, n. 3, 768, richiamando la sent. 87/2015.

²⁷ Secondo la lettura di A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, V ed., Giuffrè, Milano, 409 (ma v. da ultimo Id., *Giustizia costituzionale*, II ed., Editoriale scientifica, Napoli, 2025, 346-347), il "tono costituzionale" è integrato dall'esigenza che «l'intero "rapporto" dedotto nel conflitto sia presidiato da norme di rilievo costituzionale». In senso non dissimile pare l'interpretazione del pensiero di Carlo Mezzanotte (v. *supra*, nt. 1) offerta da F. SORRENTINO, *Alla ricerca del "tono costituzionale" dei conflitti*, in *Giur. cost.*, 2019, n. 5, 2665, per cui il requisito del "tono costituzionale" del conflitto tende a «confondersi con quello del suo carattere costituzionale, che, a sua volta, deriva dalla natura costituzionale delle norme di competenza che si assumono violate».

²⁸ Per una ricostruzione, cfr. A. FONZI, *Il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni: prospettive di una competenza della Corte costituzionale*, cit., 92 ss.

²⁹ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, VII ed., Giappichelli, Torino, 2022, 365-366, dove gli AA. ricordano che spesso un atto viene impugnato dinanzi sia al giudice amministrativo sia alla Corte costituzionale, con il rischio che il primo debba sospendere il processo in attesa della pronuncia della seconda. Di «scadimento del "tono costituzionale" dei conflitti» aveva parlato già Carlo Mezzanotte (v. *supra*, nt. 1). Si v. anche G. LANEVE, *Ulteriori precisazioni, a futura (si spera) memoria, della Corte costituzionale in tema di conflitti tra Stato e Regioni, dalla "manifestazione estrinseca della volontà di attribuirsi la titolarità del potere" al "tono costituzionale": nota a margine delle sentenze n. 86 e 87 del 2015*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 2015, n. 17, 14; M. ARMANNO,



Nel quadro delle più recenti pronunce, se ne segnala una – la sentenza n. 224 del 2019 – in cui la Consulta pare aver amplificato le incertezze circa le circostanze o i requisiti che consentano di qualificare un conflitto come avente “tono costituzionale”. Nello specifico, la Corte ha dichiarato che non basta, di per sé, che vengano in gioco competenze e attribuzioni previste dalla Costituzione per riconoscere “tono costituzionale” alla questione, giacché la natura costituzionale delle competenze, così come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, «non esclude la sindacabilità nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite “nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo”»³⁰. In altre parole, pur avendo per oggetto competenze e attribuzioni previste dalla Costituzione, il conflitto non necessariamente assume “tono costituzionale”.

2.2. Due momenti “isolati”: il “tono costituzionale” in materia elettorale e di non binarismo

Oltre alle pronunce riconducibili ai due filoni giurisprudenziali principali³¹, il “tono costituzionale” compare solo in altre due sentenze (per questo, isolate), su temi molto diversi, scaturenti entrambe da giudizi di legittimità in via incidentale. La prima pronuncia si colloca nell’arco temporale in cui la Corte ha reso le sentenze del “primo gruppo”, i.e. sui conflitti di attribuzione. Essa scaturisce da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio nazionale forense, in qualità di giudice speciale, in relazione al divieto di terzo mandato consecutivo per i consigli degli ordini circondariali forensi³². Con la [sentenza n. 173 del 2019](#), la Corte impiega la suddetta locuzione per concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dal CNF³³, le finalità cui risponde il divieto del terzo mandato non sono «prive di tono costituzionale», essendo tale istituto volto a «valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso “alle cariche elettive”». In assenza di siffatto divieto, l’eguaglianza tra i candidati risulterebbe compromessa, poiché chi avesse già ricoperto più

Il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Questioni teoriche e prassi applicative, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 154 ss.

³⁰ [Sent. n. 224 del 2019](#), *Considerato in diritto*, § 5.2, richiamando la [sent. n. 81 del 2012](#).

³¹ Sui conflitti di attribuzione, esaminati *supra*, § 2.1, e sui rapporti interordinamentali, su cui si tornerà *infra*, § 2.3.

³² Più nel dettaglio, il CNF era stato adito da due privati che reclamavano l’ineleggibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 12 luglio 2017, n. 113, di alcuni candidati vincitori delle elezioni interne all’Ordine degli avvocati di La Spezia e Savona, i quali risultavano aver già svolto due mandati consecutivi. Secondo il CNF, tale divieto comprimeva illegittimamente, da un lato, il diritto di elettorato attivo e passivo degli avvocati, e, dall’altro, l’ambito di autonomia riservato agli ordini circondariali forensi.

³³ Il giudice remittente invocava il “tono costituzionale” per distinguere la *ratio* del divieto di elezione per il terzo mandato consecutivo rispetto alle elezioni per i consigli degli ordini circondariali forensi dai diritti e dai principi in tema di elettorato attivo e passivo: si v. diffusamente le ordinanze del CNF di rimessione alla Corte costituzionale nn. 65 e 66 del 28 febbraio 2019.



mandati potrebbe beneficiare di un consolidato legame con una parte dell'elettorato. A ciò si aggiunge – prosegue la Corte – che il ricambio all'interno dell'organo elettivo immette «“forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza», in linea con il «principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all'amministrazione della giustizia e al diritto di difesa. Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost.»³⁴.

Nel caso di specie, il “tono costituzionale” della controversia si coglie con riguardo *in primis* all'eguaglianza ma anche ad altri parametri costituzionali, denotando il rilievo di una questione per via dei *fini* perseguiti da una data regola, i.e. quella posta dalla normativa censurata, coerentemente con i principi fissati dalla Costituzione. Detta espressione pare perciò riferita non tanto all'ammissibilità della questione di legittimità, quanto piuttosto ai fini della normativa censurata e alla loro coerenza con la Costituzione. Ad ogni modo, il ricorso della Corte al “tono costituzionale” sembra principalmente dovuto al suo impiego da parte del CNF, che – lo si ripete – se ne era servito per qualificare le finalità sottese al divieto del terzo mandato consecutivo come prive di tale “tono”. Non è detto, però, che la Corte avrebbe fatto uso di quella stessa espressione se il giudice *a quo* avesse impiegato un lessico diverso.

La seconda pronuncia, la [n. 143 del 2024](#), si colloca a “cavallo” tra il filone giurisprudenziale in materia di conflitti di attribuzione e quello sui rapporti interordinamentali. Tale decisione concerne un caso di c.d. non binarismo, ossia di una persona che non si riconosce né nel genere femminile né in quello maschile ma, appunto, si identifica come “non binaria”³⁵. La Corte dichiara inammissibili le censure mosse dal giudice *a quo* rispetto alla normativa in materia di

³⁴ Sent. 173/2019, *Considerato in diritto*, § 3.1.3.3. La Corte conclude con una declaratoria di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Per un'analisi della pronuncia, cfr. C. PINELLI, *In tema di divieto di rielezione per più di due mandati consecutivi dei componenti dei consigli circoscrizionali forensi*, in *Giur. cost.*, 2019, n. 6, 2049 ss.; C.P. GUARINI, *Non è irragionevole il divieto di terzo mandato consecutivo per i componenti dei consigli forensi (nota a corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2019)*, in *I battelli del Reno*, 29 settembre 2019, 3 ss.

³⁵ Più nel dettaglio, il caso concerneva una persona di sesso anagrafico femminile che, non riconoscendosi né in tale genere né in quello maschile, si era rivolta alle strutture sanitarie pubbliche e aveva ricevuto una diagnosi di disforia o incongruenza di genere, per identificazione non binaria, con propensione alla componente maschile. Di conseguenza presentava domanda giudiziale per ottenere la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro” e il cambiamento del prenome, nonché il riconoscimento del suo diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide. Il giudice adito, asserendo che la normativa pertinente (art. 1 l. 14 aprile 1982, n. 164) non consentiva di accogliere la domanda di rettificazione verso un genere non binario, rilevava un contrasto della stessa con gli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU per la lesione inflitta all'identità, alla salute e al rispetto della vita privata e familiare della persona.



rettificazione di attribuzione di sesso³⁶, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere diverso dal maschile o femminile³⁷, in quanto esse, «per le ricadute sistemiche che implicano, eccedono il perimetro» del suo sindacato, ma al contempo sottolinea che tali censure evidenziano un «problema di tono costituzionale».

In particolare, la Corte rileva che la «percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.). Nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.»³⁸.

L'impiego del “tono costituzionale” è stato ritenuto l'elemento centrale della decisione, giacché con esso la Corte assegna «piena dignità alla relativa specifica istanza di tutela», i.e. la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile né a quello maschile, in tal modo dando «risalto a una pluralità di disposizioni costituzionali che concorrono con ogni evidenza a sostanziare il diritto all'identità di genere specificamente declinata nel superamento della logica binaria che regola [...] numerosi istituti e settori del nostro

³⁶ Le nozioni di “sesso” e “genere” sono invero distinte, come dimostrato dagli studi di genere: mentre il sesso fa riferimento «alle differenze genetiche, biologiche e anatomiche», il genere indica il «costrutto sociale, ossia l'insieme di processi sociali e culturali che si strutturano sulla base del sesso», cfr. G. MINGARDO, *Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale*, in [GenIUS](#), 19 settembre 2024, 2, richiamando E. RUSPINI, *Le identità di genere*, III ed., Carocci, Roma, 2023, 30. Per lo studio di tali temi da una prospettiva costituzionalistica, v. già B. PEZZINI (a cura di), *Genere e diritto: come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Sestante, Bergamo, 2012.

³⁷ La questione attinente all'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 viene invece accolta, giacché, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del tribunale l'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. La sentenza è stata oggetto di numerosi commenti: oltre a quelli relativi (anche) al “tono costituzionale”, richiamati *infra*, nt. 39 e nt. 71, cfr. R. PARIGIANI, *Corpi, prassi e pratiche alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale*, in [BioLaw Journal](#), 2024, n. 3, 35 ss.; A. BERTINI, *Nota a Corte cost., sentenza n. 143 del 2024: il riconoscimento delle identità non binarie secondo la Corte costituzionale*, in [Oss. cost.](#), 2025, n. 2, 101 ss.; A. GRANATO, *Corte e legislatore di fronte al riconoscimento delle identità non binarie: una lettura in parallasse. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*, in [Osservatorio costituzionale](#), 2025, n. 4, 153 ss.

³⁸ Nonostante il “vuoto di tutela” causato dall'omesso riconoscimento del genere non binario in contrasto con la Costituzione, la Corte rimette la «condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale», [sent. n. 173 del 2024](#), *Considerato in diritto*, § 5.4. Su tale sentenza, anche con specifico riferimento al tema del “tono costituzionale”, v. i contributi in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere: la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, Editoriale scientifica, Napoli, 2025.



ordinamento»³⁹. Tuttavia, anche in questo caso, l'utilizzo del “tono costituzionale” pare “avulso” rispetto alla giurisprudenza pregressa, dal momento che esso non svolge alcuna funzione di filtro, ma semplicemente “connota” una questione di evidente “rilievo costituzionalistico” per la collisione tra la normativa censurata e alcuni diritti e principi fondamentali della Repubblica.

2.3. Il “tono costituzionale” nei rapporti interordinamentali

Se si guarda alle pronunce più recenti, si nota un uso nuovo e, per i motivi che ci si appresta a evidenziare, piuttosto controverso del “tono costituzionale”. Con la [sent. n. 181 del 2024](#), apripista del secondo filone giurisprudenziale, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, nella parte in cui distingue, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, per contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost., difettando le disposizioni censurate di ogni ragionevole giustificazione, e l'art. 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale⁴⁰. La Corte afferma che per scrutinare «nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell'Unione direttamente applicabile, è necessario che la questione posta dal rimettente presenti un “tono costituzionale”, per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale»⁴¹.

Senza chiarire in cosa consista il “tono”, la Corte puntualizza che tale nesso «si rivela in modo esemplare nel caso di specie»: la normativa sovranazionale, nell'attuare il principio di

³⁹ B. LIBERALI, *Il non binarismo quale “problema di tono costituzionale”*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere: la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, cit., 333-334; ma v. già EAD., *Il transgenerismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in [federalismi.it](#), 2025, n. 12, 145, e un primo riferimento nel contributo EAD., *Alla ricerca del fondamento costituzionale dell'identità di genere: il transessualismo e il non binarismo fra diritto alla salute, dignità umana e identità personale*, in [BioLaw Journal](#), 2024, n. 3, 5. In senso analogo cfr. F. BARBAGALLO, *Prospettive rimediali di tutela del diritto costituzionale all'identità di genere tra diritto pubblico e privato*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere: la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, cit., 53; A. GRANATO, *L'altro esiste, ma è diverso*, ivi, 155.

⁴⁰ Nello specifico, il Consiglio di Stato, in qualità di giudice *a quo*, rinveniva nel trattamento deteriore per le donne che partecipino al concorso a ispettore della Polizia penitenziaria una forma di discriminazione in contrasto con: la dir. 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra uomo e donna, la cui disciplina è oggi fissata dalla dir. 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; l'art. 3, § 2, TUE; l'art. 8 TFUE; gli artt. 21 e 23 CDFUE, la dir. 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al principio di non discriminazione.

⁴¹ [Sent. n. 181 del 2024](#), *Considerato in diritto*, § 6.3.



parità di trattamento tra uomo e donna, «investe principi fondamentali nel disegno costituzionale e con tali principi interagisce nel sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere al metro dell'art. 3 Cost., in una prospettiva di effettività e di integrazione delle garanzie»⁴². Nei passaggi successivi della sentenza non vi sono ulteriori precisazioni sui contorni del significato di “tono costituzionale”, quanto piuttosto delle indicazioni sulle strade percorribili dal giudice *a quo* a fronte di questioni che investano sia la Costituzione, sotto il profilo della legittimità delle disposizioni censurate, sia il diritto dell'Unione europea nel suo insieme, non limitatamente alla sola Carta dei diritti fondamentali (CDFUE)⁴³ o ai soli atti normativi senza efficacia diretta⁴⁴. In questo senso, il “tono costituzionale” è impiegato per alludere al carattere delle questioni che rendono «particolarmente proficua» l'interlocuzione con la Corte al fine di ottenere una pronuncia *erga omnes*⁴⁵, coerentemente – secondo la Corte

⁴² [Ivi.](#)

⁴³ Secondo C. PINELLI, *Il rinvio pregiudiziale nel quadro della giurisprudenza costituzionale sul trattamento di leggi confliggenti col diritto UE direttamente applicabile*, in [Giustizia Insieme](#), 9 giugno 2025, l'elemento «davvero innovativo» della [sent. n. 181 del 2024](#) rispetto alla precedente giurisprudenza costituzionale inerente alla doppia pregiudizialità consiste nell'estensione «dalla sola Carta dei diritti a tutta la normativa del diritto dell'Unione del parametro alla cui stregua valutare la difformità della normativa nazionale».

⁴⁴ Tale passaggio rappresenterebbe un segnale del superamento di “ciò che era rimasto” della “regola Granital”, cfr. A. CARDONE, «Tono costituzionale» della questione e bypass del rinvio pregiudiziale interpretativo: cosa resta di “quello che era rimasto” di Granital?, in *Giur. cost.*, 2024, n. 6, 2105; A. CHIAPPETTA, “Sarà il giudice a scegliere il rimedio più appropriato”: l'inciso definitivo della Corte costituzionale tra sindacato accentratore di costituzionalità e meccanismo diffuso di attuazione del diritto UE, in [federalismi.it](#), 2025, n. 4, 105: «il modello Granital, per come originariamente costruito, non ha più ragion d'essere»; si v. anche M.E. GENNUSA, D. TEGA, *Le ragioni dietro un paradigma: ieri e oggi*, in *Giur. cost.*, 2025, n. 1, 208: «il dualismo sotteso alla Granital ormai appartiene al passato», ma al contempo «non può dirsi che la regola Granital sia anch'essa scomparsa» (ivi, 209). Per una «perdurante attualità della sentenza *La Pergola* al di là della tenuta della “regola Granital”», in ragione del rifiuto dell'idea «che la Corte debba considerarsi un semplice “garante dell'implementazione” del diritto dell'Unione», cfr. F. SAITTO, *Appropriatezza del rimedio, “tono costituzionale” della questione e individuazione del parametro: una nuova segnaletica per orientarsi nel “cammino comunitario”*, ivi, 2839-2840. Analogamente, v. M. MASSA, *Paradigmi elastici per architetture in divenire. Da Granital alla doppia pregiudiziale*, in *Giur. cost.*, 2024, n. 6, 2773, secondo cui il «paradigma *La Pergola* o *Granital* è stato eroso ma non interamente sostituito»; P. GAMBATESA, *Reversing or Updating Granital? La nuova “regola 181” nell'ambito dei rapporti interordinamentali (in margine a Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2024)*, in [Osservatorio costituzionale](#), 2025, n. 3, 171, ritiene che l'orientamento avviato con la sent. 181/2024 «non operi un superamento della regola Granital, in quanto esso non potrà aversi fintanto che permarrà in capo al giudice la possibilità (anche solo eventuale) di procedere alla disapplicazione».

⁴⁵ [Sent. n. 181 del 2024](#), *Considerato in diritto*, § 6.5. Pur lasciando il giudice comune “libero” di scegliere quale via preferire tra rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE e sollevare questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale definisce questa seconda via «particolarmente proficua, qualora l'interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra principi di carattere costituzionale», e, ancora, in grado di «fugare ogni incertezza» ove «sussista un dubbio



– con l’esigenza di certezza del diritto⁴⁶, in luogo della disapplicazione della normativa interna contrastante con il diritto sovranazionale da parte dei singoli giudici⁴⁷. Tale passaggio è stato letto dalla dottrina maggioritaria⁴⁸ come la conferma di un “riaccentramento” del sindacato di

sull’attribuzione di efficacia diretta al diritto dell’Unione e la decisione di non applicare il diritto nazionale risulti opinabile e soggetta a contestazioni», potendo questa Corte «dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale, se accerta l’esistenza del conflitto tra la normativa nazionale e le norme dell’Unione, indipendentemente dalla circostanza che queste siano dotate di efficacia diretta». Tra le prime critiche all’intellegibilità di tali passaggi, v. A. RUGGERI, [La doppia pregiudizialità torna ancora una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto \(a prima lettura di Corte cost. n. 181 del 2024\)](#), in questa *Rivista*, Studi, 2024/III, 1349.

⁴⁶ Sul punto, v. le considerazioni di R. MASTROIANNI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell’art. 11 della Costituzione*, in *Quaderni AIUSDE*, 2025, n. 1, 11 ss. spec. 13; S. LEONE, *Della certezza del diritto, e di altri beni di rilievo costituzionale, da Granital ad oggi*, in *Giur. cost.*, 2024, n. 6, 2739-2740; A. RUGGERI, *Rapporti tra diritto interno e diritto eurounitario, dal punto di vista della teoria della Costituzione, e tecniche retorico-argomentative nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, 2025, n. 1, 23; in termini più positivi, v. M.E. GENNUSA, *Corte costituzionale e doppia pregiudiziale tra vecchio e nuovo anno: al servizio del primato e dell’effetto diretto?*, in *Quad. cost.*, 2025, 231.

⁴⁷ Eppure, secondo A.O. Cozzi, *L’eterogenesi dei fini: il «tono costituzionale» e l’accentuazione dei caratteri di diffusione del sindacato accentrato di legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2025, n. 1, 152, [la sent. n. 181 del 2024](#) peccherebbe, in particolare, per la «definitiva rinuncia, per lo meno ad oggi, da parte della Corte costituzionale a definire un protocollo che aiuti il giudice comune a regolare la coesistenza tra rimedi»: in altre parole, il “tono costituzionale” della questione si limita a richiedere che il giudice *a quo* nutra un dubbio di costituzionalità, senza aggiungere niente agli ordinari criteri di rilevanza e di non manifesta infondatezza che presidiano l’avvio dell’incidente di costituzionalità.

⁴⁸ Non sono mancate voci dottrinali che, contrariamente all’opinione dominante, hanno escluso che il riferimento al “tono costituzionale” sia da intendersi come un «elemento di (ulteriore) accentramento alla Consulta del più ampio novero possibile di giudizi di compatibilità del diritto interno col diritto UE»: P. DE PASQUALE, O. PALLOTTA, *In tempi di sovranismo la Consulta difende il primato del diritto dell’Unione europea (e l’autonomia dei giudici)*, in *Eurojus*, 2024, n. 4, 181. Analogamente v. C. PINELLI, *Il rinvio pregiudiziale nel quadro della giurisprudenza costituzionale sul trattamento di leggi confliggenti col diritto UE direttamente applicabile*, cit., secondo cui la sent. 181/2024 non aggiunge nulla a quanto già scandito nella giurisprudenza costituzionale pregressa, a partire dal celebre *obiter dictum* nella [sentenza n. 269 del 2017](#). Con tale sentenza, secondo l’A., la Corte non avrebbe percorso «l’ultimo miglio» che dal 2017 in poi ha sempre evitato, i.e. affermare la «rivendicazione di un’esclusiva titolarità» in capo a se stessa «non del solo potere di annullamento delle leggi ma anche della cognizione circa la loro conformità a Costituzione indipendentemente dalla provenienza (interna o esterna) dell’atto che abbiano in ipotesi violato» (così in *Id.*, *Granital e i suoi derivati. A quaranta anni da Corte cost.*, n. 170/1984, in *Rivista AIC*, 2024, n. 4, 42-43), giacché, se così fosse, non avrebbe potuto continuare a ragionare di un «concorso di rimedi» destinato a costruire «tutele sempre più integrate» (sent. 181/2024, richiamando le sentenze nn. 20 del 2019 e 15 del 2024). Più recentemente, cfr. F. VIGANÒ, *Quel che resta di Granital*, in *Giur. cost.*, 2025, n. 1, 248 ss., spec. 264: «si è parlato, criticamente, di un processo di riaccentramento da parte della Corte costituzionale, o di rivendicazione di un – irrealistico – monopolio nella soluzione delle antinomie tra diritto nazionale e unionale. Ma, davvero, non mi pare che le cose stiano in questi termini».



costituzionalità⁴⁹ (che parrebbe ribadito nelle pronunce successive⁵⁰), e ha in questo modo “rianimato” il dibattito – invero mai sopito⁵¹ – sulla c.d. doppia pregiudizialità⁵².

⁴⁹ Ampiamente sottolineato dalla dottrina, con posizioni divergenti. In termini critici, rilevando una collisione con la giurisprudenza di Lussemburgo e il meccanismo del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, si v., *inter alia*, S. BARBIERI, *La sentenza n. 181 del 2024 della Corte costituzionale: una svolta nei rapporti tra ordinamento italiano e diritto dell’Unione europea?*, in *Riv. cont. eur.*, 2024, n. 3, 6; R. MASTROIANNI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell’art. 11 della Costituzione*, cit., 11; F. FERRARO, *La Consulta si affida al “tono costituzionale” per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell’Unione provviste di effetto diretto*, in *Eurojus*, 2024, n. 4, 165; con uno sguardo anche alla successiva giurisprudenza, C. AMALFITANO, *“Tono costituzionale”: formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante. Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025*, in *Riv. cont. eur.*, 2025, n. 1, 7. Più moderata pare la posizione di M. PARODI, *La Corte costituzionale si pronuncia (ancora) sulla questione di genere nell’ordinamento del personale del corpo di polizia penitenziaria e coglie l’occasione per ritornare sul tema della disapplicazione*, in *Oss. fonti*, 2025, n. 1, spec. 172-173. In termini positivi, si v. invece N. ZANON, *Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost.*, in *federalismi.it*, 2024, n. 30, VII, secondo cui la logica della Corte costituzionale non è quella di entrare in competizione con la Corte di giustizia – come invece paventato da parte della dottrina europeistica – quanto piuttosto, quella «di consentire alla stessa Corte costituzionale di disporre eventualmente, essa, il rinvio pregiudiziale, in casi di rilievo costituzionale assoluto», in veste di giudice avente “l’ultima parola” su questioni rilevanti per la certezza, l’uniformità e la prevedibilità del diritto, anche se riguardanti norme sovranazionali a efficacia diretta. V. ancora M.E. GENNUSA, *Corte costituzionale e doppia pregiudiziale tra vecchio e nuovo anno: al servizio del primato e dell’effetto diretto?*, cit., 229; B. SBORO, *Sindacato accentrato e doppia pregiudiziale di «impatto sistemico» dal «tono costituzionale»*. Note a margine di Corte cost., sent. n. 181/2024, in *Riv. cont. eur.*, 2025, n. 1, spec. 7 ss.

⁵⁰ Criticamente sull’operazione di riaccentramento “confermata” dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in particolare dalla sent. 7/2025, e a proposito di un “sindacato diffuso europeo”, v. A. RUGGERI, *Verso l’obbligatorietà del sindacato accentrato sulle questioni di “eurounitarietà-costituzionalità” in materia penale? (A prima lettura di Corte cost. n. 7 del 2025)*, in questa *Rivista*, *Studi*, 2025/I, 143 ss.; P.F. BRESCIANI, *Doppia pregiudizialità in materia penale: il giudice resta libero di disapplicare le pene sproporzionate (ma la Corte preferirebbe di no)*, in *Riv. cont. eur.*, 2025, n. 1, spec. 356-358. Da una diversa prospettiva, sul contributo di tale sentenza alla certezza del diritto in casi di doppia pregiudiziale attinenti al principio di legalità in materia penale, cfr. A. AMATO, *La certezza impossibile? Le “vie infinite” dei giudici comuni e la “segnaletica” della Consulta, a quarant’anni dalla sentenza La Pergola*, in *Giur. cost.*, 2025, n. 1, spec. 122.

⁵¹ Sul riaccentramento del sindacato della Corte costituzionale, si v. almeno il saggio di A. BARBERA, *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia*, in *Rivista AIC*, 2017, n. 4, spec. 8. Diffusamente v. D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, BUP, Bologna, 2020, 184 ss.; F. MEDICO, *Il doppio custode: un modello per la giustizia costituzionale europea*, BUP, Bologna, 2023, 316 ss., spec. 317, sull’«accentramento del rapporto tra le due giurisdizioni [costituzionale e sovranazionale] in materia di diritti fondamentali, per un maggior riconoscimento di un pluralismo assiologico e, di conseguenza, anche sociale».

⁵² Come noto, tale dibattito ha vissuto un momento apicale a seguito del celebre *obiter dictum* della Corte costituzionale nella sent. 269/2017 (v. *supra*, nt. 48). Sull’evoluzione della “dottrina Granital”, specialmente alla luce della sent. 269/2017, v. *amplius* i volumi di G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *Il sistema “accentrato” di costituzionalità*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, spec. i contributi di R. ROMBOLI, *Il sistema “accentrato” di costituzionalità*, ivi, 13 ss. e A. RUGGERI, *La consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici*, ivi, 241



Come si è anticipato, però, il presente contributo verte attorno al concetto di “tono costituzionale”, obbligando a lasciare sullo sfondo altri profili, seppur di indubbia rilevanza, affrontati nella [sentenza n. 181 del 2024](#).

La Corte torna in diverse occasioni sulla “nuova” locuzione impiegata nell’ambito dei rapporti interordinamentali. Si pensi, in particolare, alla sentenza n. 1 del 2025, riguardante l’asserito contrasto con gli artt. 3 e 117, commi 1 e 5, Cost., quest’ultimo in relazione alla normativa sovranazionale, di due leggi provinciali di Trento nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. In essa si manifesta «il “tono costituzionale” delle questioni sollevate», giacché al «principio di eguaglianza, che ha valore fondante nel disegno costituzionale, si raccorda la parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali» sancita dall’art. 11, § 1, dir. 2003/109/CE per «le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale» (lett. d) e per «l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio» (lett. f)⁵³. In termini pressoché identici, richiamando la predetta decisione, la Corte si esprime nella sentenza n. 31 del 2025, relativa al requisito della residenza decennale ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza⁵⁴.

ss.; C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, BUP, Bologna, 2020, spec. il contributo di C. CARUSO, *Granital Reloaded. “La precisazione” nell’integrazione attraverso i conflitti*, ivi, 29 ss.; C. PADULA (a cura di), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020; S. BARBARESCHI, *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 210 ss.; S. BARBIERI, *Il rinvio pregiudiziale tra giudici ordinari e Corte costituzionale. La ragione del conflitto*, Jovene, Napoli, 2023, 350 ss.; nonché i contributi raccolti in D. GALLO, G. PICCIRILLI (eds.), *Dual Preliminarity, Today. Evaluating the Impact of Judgment No. 269/2017 of the Italian Constitutional Court*, in [Italian Journal of Public Law](#), 2023, n. 1, 1 ss.

⁵³ Sent. 1/2025, *Considerato in diritto*, § 3.3. La Corte conclude dichiarando illegittime le disposizioni censurate. Secondo E. CAVASINO, *Il diritto all’abitazione tra principio costituzionale di eguaglianza e regola UE sulla parità di trattamento. Oltre la disapplicazione e verso l’europeizzazione del parametro di costituzionalità?*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2025, n. 2, 326, dei due argomenti utilizzati dalla Consulta per giungere alle proprie conclusioni (e “correggere” l’orientamento precedentemente espresso con la [sentenza n. 67 del 2022](#)), i.e. il tono costituzionale della questione e la necessità di evitare discriminazioni a rovescio, il secondo si mostra più convincente, per cui, come rilevato dalla Consulta dinanzi ad un’ipotesi in cui la legge prevede per tutti il medesimo requisito per l’accesso a determinate provvidenze, in presenza di norme UE dotate di effetto diretto, il giudizio di costituzionalità si presenta come l’unica via che consente di «evitare, al contempo, discriminazioni indirette (profilo relativo alla violazione del diritto UE) e discriminazioni a rovescio, nei confronti di coloro per cui il diritto UE di matrice antidiscriminatoria non rileva».

⁵⁴ Anche in tale sentenza la Corte giunge alla declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa censurata nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni» anziché «per almeno 5 anni». Sul rilievo del “tono costituzionale” della sentenza, cfr.



Si consideri, ancora, l'ordinanza "interlocutoria" con la Corte di giustizia, n. 21 del 2025⁵⁵, avente ad oggetto la legittimità della normativa nazionale nella parte in cui sottopone a un contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2022 anche soggetti ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal reg. 2022/1854⁵⁶, in cui la sussistenza del "tono costituzionale" è «innegabile, anche perché tutti i rimettenti sollevano, con riferimento ai parametri "interni" di cui agli artt. 3 e 53 Cost., questioni coinvolgenti i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e capacità contributiva»⁵⁷.

Pare utile richiamare altresì la sentenza n. 147 del 2025 – l'ultima in cui la locuzione è stata impiegata in un giudizio incidentale – in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "tono costituzionale" delle questioni sollevate, per il tramite degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione al diritto sovranazionale.

Nel caso di specie, riguardante il rinvio dei termini per l'adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell'aggiornamento dei piani economici finanziari⁵⁸, il «nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale» è «*in re ipsa*, essendo evocate – in vario modo e sotto vari profili – norme del diritto dell'Unione che, come anche il parimenti evocato art. 41 Cost., tutelano la libertà d'impresa e al contempo delineano

F. BERCA, *I rapporti tra Consulta e Corte di giustizia alla luce della recente giurisprudenza di altre Corti costituzionali nazionali*. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 2025, in [Osservatorio costituzionale](#), 2025, n. 4, 259-260.

⁵⁵ Con tale ordinanza – prima interlocuzione con la Corte di giustizia dopo la sent. 181/2024 – la Corte costituzionale "allarga il perimetro" del dialogo con Lussemburgo, includendovi «tutto il diritto dell'Unione, o per meglio dire, lo spettro complessivo del suo impatto sull'ordinamento domestico», cfr. S. BARBIERI, *Cambiano i tempi, cambia il dialogo: l'ordinanza n. 21 del 2025 della Corte costituzionale*, in [Riv. cont. eur.](#), 2025, n. 1, 366.

⁵⁶ Per una ricostruzione del fatto, v. *supra*, nt. 13. Tra le diverse questioni sollevate dal giudice *a quo*, ai fini dell'ordinanza interlocutoria con Lussemburgo rileva quella relativa alla legge di bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 197), asseritamente in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. per contrasto con il reg. 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia.

⁵⁷ Secondo F. SAITTO, *Appropriatezza del rimedio, "tono costituzionale" della questione e individuazione del parametro: una nuova segnaletica per orientarsi nel "cammino comunitario"*, cit., 2836: «tale passaggio sembra confermare una certa impalpabilità di un simile requisito, che finirebbe per spalancare sempre, se la Corte lo ritiene, le porte del sindacato accentrato». In chiave critica, cfr. altresì F. BIONDI, *Morte della Granital?*, in *Giur. cost.*, 2025, n. 1, 140-141.

⁵⁸ Più nel dettaglio, all'origine della sentenza vi erano le questioni di legittimità costituzionale – poi accolte dalla Corte – dell'art. 13, comma 3, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod. dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, e dell'art. 13, comma 5, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con mod. dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, con i quali, per i concessionari aventi il Piano economico finanziario (PEF) scaduto, è stato differito il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali, rispettivamente, per l'anno 2020 e per l'anno 2021. Il giudice *a quo* denunciava il contrasto delle disposizioni censurate con gli artt. 3, 41, 77 e 97 Cost., nonché, per il tramite degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., con il diritto dell'Unione europea (artt. 49, 56 e 63 TFUE; artt. 16 e 17 CDFUE, quest'ultimo da interpretarsi in coerenza con l'art. 1 Prot. CEDU).



i limiti che essa può o deve incontrare»⁵⁹. Dai casi sopra menzionati emerge che, a seguito della sent. 181/2024, nei rapporti interordinamentali il “tono costituzionale” si è di fatto misurato con l’asserito contrasto tra la normativa nazionale e altri parametri costituzionali, in particolare il principio di eguaglianza⁶⁰. Tale locuzione è stata utilizzata con la funzione di “regolare il traffico”⁶¹ dei casi di doppia pregiudiziale; tuttavia, ad oggi, il “tono costituzionale” è stato ritenuto sempre sussistente rispetto alle questioni di legittimità promosse per l’asserito contrasto tanto con la Costituzione quanto con il diritto sovranazionale, di fatto rappresentando un “semaforo verde” per l’esercizio del sindacato accentrato da parte della Consulta.

3. I contorni del “tono costituzionale”

Sulla base della sintetica rassegna svolta nel paragrafo precedente, si intende qui soffermarsi su alcuni profili delle sentenze richiamate per provare a delineare i contorni del “tono costituzionale” e a verificare, in ultima istanza, se sia possibile o meno ricavare un “significato unitario” di tale concetto.

Nella giurisprudenza sui conflitti di attribuzione, sin dalle prime pronunce il “tono costituzionale” assurge a «requisito che segna la linea di confine (principale)»⁶² tra il processo costituzionale e quello amministrativo: il conflitto ricade nella prima categoria se attiene all’esercizio concreto delle competenze e nella seconda se riguarda vizi dell’atto amministrativo impugnato sanabili dinanzi al giudice comune. Il difetto di “tono

⁵⁹ [Sent. n. 147 del 2025](#), *Considerato in diritto*, § 2.1. Criticamente sull’impiego del “tono costituzionale”, cfr. A. RUGGERI, [La Consulta torna a dire della “doppia pregiudizialità” con riferimenti tuttavia non pertinenti e argomenti non stringenti \(note minime a margine di Corte cost. n. 147 del 2025\)](#), in questa *Rivista*, Studi, 2025/III, 1475.

⁶⁰ Si consideri, oltre alle pronunce citate nel testo, la sent. 93/2025, relativa all’asserito contrasto tra la normativa interna e il diritto di cui all’art. 49 CDFUE, in cui il “tono costituzionale” della questione si coglie per il «nesso con il principio costituzionale di proporzionalità della sanzione, desumibile, tra l’altro, dall’art. 3 Cost.» (cfr. *Considerato in diritto*, § 2.2). In termini analoghi, per la centralità riconosciuta al principio di proporzionalità della sanzione, si v. già la sent. 7/2025 (su cui v. *supra*, nt. 50).

⁶¹ Si riprende l’espressione impiegata, con riguardo al “tono costituzionale” nei casi di doppia pregiudiziale, da A.O. COZZI, *L’eterogenesi dei fini: il «tono costituzionale» e l’accentuazione dei caratteri di diffusione del sindacato accentrato di legittimità costituzionale*, cit., 153, la quale ha criticamente rilevato che se il criterio del “tono costituzionale” coincide con un ordinario dubbio di legittimità costituzionale, non si vede come possa aiutare a “regolare il traffico” quando problemi di compatibilità unionale e costituzionale coesistono, a fungere da semaforo in grado di indicare in presenza di quali condizioni il giudice dovrebbe essere indotto a far precedere o succedere nell’iter logico giuridico alcune questioni rispetto alle altre».

⁶² A. FONZI, *Il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni: prospettive di una competenza della Corte costituzionale*, cit., 90-91; v. altresì B. LIBERALI, *Un processo bifronte: Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022, 238.



costituzionale” blocca così l’approdo dinanzi alla Consulta: «tutte le volte che è azionabile il conflitto di attribuzione sarà anche azionabile il giudizio amministrativo, mentre non è vero il contrario»⁶³. In questo modo, il “tono costituzionale” rappresenta uno “strumento per filtrare” e, di conseguenza, “scremare” i ricorsi promossi dinanzi alla Corte⁶⁴.

L’impiego di tale filtro non è andato esente da critiche. Come evidenziato da parte della dottrina già prima che la Corte iniziasse a farne uso nelle proprie pronunce, «il “tono costituzionale” di un conflitto non è suscettibile di misurazione perché non sono disponibili categorie e nozioni che consentano di predefinire la “natura” del conflitto di attribuzioni, per cui qualsiasi graduazione del “tono costituzionale” rinvierebbe a criteri esterni al discorso giuridico, probabilmente di natura politica»⁶⁵.

Peraltro, sebbene gli spazi della giurisdizione del giudice amministrativo e della Corte costituzionale siano parzialmente sovrapponibili sotto molteplici profili, essi non coincidono, al punto che la giurisdizione amministrativa non rappresenta un «rimedio pienamente assorbibile da (e quindi alternativo a) quello costituzionale sul conflitto»⁶⁶. Di conseguenza, «nel dubbio sul “tono costituzionale” del conflitto», al ricorrente conviene comunque impugnare lo stesso atto dinanzi sia alla Corte sia al giudice comune⁶⁷. Alla luce delle più recenti pronunce sui conflitti di attribuzione, e in particolare degli approdi raggiunti con la citata [sentenza n. 224 del 2019](#), il “tono costituzionale” è divenuto una «clausola soggettivamente elastica e vaga, [...] in grado di permettere alla Corte di circoscrivere discrezionalmente, caso per caso, la materia dei conflitti»⁶⁸. In definitiva, esso mantiene la

⁶³ F. DAL CANTO, *Conflitto di attribuzione in ottemperanza al giudicato costituzionale*, in *Le Regioni*, 2019, n. 2, 569.

⁶⁴ A proposito del conflitto intersoggettivo, cfr. V. ZAGREBESKY, *Conflitti di attribuzione – II) Conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni*, in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1988, vol. VIII, 2, per cui il “tono costituzionale” restringe l’area del conflitto.

⁶⁵ R. BIN, *L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Giuffrè, Milano, 1996, 126-127; il volume dell’A. è stato pubblicato prima che la Corte impiegasse, nel *Considerato in diritto*, il “tono costituzionale”, il quale è comparso, come si è visto (v. *supra*, § 2.1), quello stesso anno per la prima volta nel *Ritenuto in fatto* della sent. 385/1996. L’A. è tornato su questa posizione in *Id.*, «Tono costituzionale» del conflitto vs. «tono regionale» della Repubblica, cit., 449, ribadendo la «scarsa consistenza di questa nozione e della soggiacente pretesa teorica di difendere il “tono costituzionale” attraverso una più esatta, e quindi restrittiva, ridefinizione dei termini del conflitto stesso».

⁶⁶ F. GUELLA, *Giurisdizione amministrativa e giurisdizione della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni*, in *Dir. proc. amm.*, 2022, n. 1, 88.

⁶⁷ C. PADULA, *Il contenzioso*, in R. BIN, G. FALCON (a cura di), *Diritto regionale*, III ed., Il Mulino, Bologna, 2024, 437.

⁶⁸ F. SORRENTINO, *Alla ricerca del “tono costituzionale” dei conflitti*, cit., 2667; v. già L. FERRARO, *La Consulta non retrocede sul tono costituzionale del conflitto, anche alla luce della recente riforma costituzionale 1/2012*, cit., 763 (richiamando A. PISANESCHI, *Vindicatio rerum e grado costituzionale delle norme nel conflitto tra lo Stato e le Regioni*, ivi, 1993, n. 4, 2539 ss.): «sull’assenza o meno del tono costituzionale del conflitto “si estrinseca in grande misura la discrezionalità della Corte”».



funzione di “filtro”, ma pare utilizzato senza un criterio chiaro, al fine di “deflazionare” il contenzioso tra organi⁶⁹ o soggetti dello Stato⁷⁰.

Nelle due sentenze isolate, le nn. [173 del 2019](#) e [143 del 2024](#), il “tono costituzionale” è stato impiegato in modo diverso: in un caso, quello sulle elezioni dei consigli forensi, per “qualificare” le finalità perseguite dalla normativa censurata; nell’altro caso, in materia di non binarismo, per sottolineare il “rilievo costituzionalistico” della questione controversa. Nella [sentenza n. 143 del 2024](#), maggiormente attenzionata dalla dottrina, il “tono costituzionale” è stato inteso nel senso che «il tema del riconoscimento dell’identità non binaria ha a che fare con la Costituzione e i suoi principi»⁷¹. Ad ogni modo, dette sentenze non possono essere assunte a fondamento di un orientamento giurisprudenziale costante né di una soluzione interpretativa univoca, stante l’assenza, come si è provato a dire, di un significato preciso della locuzione ivi utilizzata, con cui non sembra che la Corte abbia inteso “veicolare” un messaggio specifico.

Venendo, infine, alla giurisprudenza sui rapporti interordinamentali, la funzione del “tono costituzionale” pare andare in direzione opposta rispetto a quella seguita nella giurisprudenza sui conflitti di attribuzione⁷². Con tale locuzione la Consulta sembra infatti invitare il giudice

⁶⁹ Invero, secondo F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale giudice dell’equilibrio tra i poteri. Dinamiche istituzionali e conflitti di attribuzione nella più recente giurisprudenza*, cit., p. 202, rispetto ai conflitti interorganici il “tono costituzionale” «ormai non fa difetto praticamente in nessun caso e la parabola sembra descrivere un percorso che, da un avvio stentato e su casi tutto sommato secondari, è passato attraverso un’esplosione soprattutto quantitativa, ma circoscritta ad un aspetto del problema (l’insindacabilità), per arrivare ora a pochi casi, eppure su temi cruciali del rapporto tra i poteri».

⁷⁰ Come rilevato in E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, VIII ed., Giappichelli, Torino, 2024, 235, il riferimento al “tono costituzionale” nei conflitti tra enti opera «in negativo», escludendo l’intervento della Corte su controversie che ne sono prive, ma senza poter impedire la doppia impugnazione, anche dinanzi al giudice amministrativo, rispetto alla quale il sistema non offre adeguati meccanismi di raccordo processuale. Secondo G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2018, vol. II, 312, nel campo dei suoi rapporti con l’autorità giudiziaria, la Corte costituzionale «procede a tentoni, caso per caso, soprattutto in controversie d’impatto istituzionale limitato, talora impuntandosi più sulla prospettazione del ricorso che sul suo contenuto oggettivo»; in senso adesivo, cfr. B. LIBERALI, *Un processo bifronte: Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, cit., 239.

⁷¹ P. MEZZANOTTE, *Identità di genere non binaria e altre questioni in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in *Nomos*, 2024, n. 3, 6. Altra dottrina ha invece inteso il ragionamento della Corte come volto a “eludere” di doversi pronunciare sull’esistenza di un diritto all’identità di genere non binaria: F. BARBAGALLO, *Prospettive rimediali di tutela del diritto costituzionale all’identità di genere tra diritto pubblico e privato*, cit., 54. Tuttavia, alla luce di quanto esposto *supra*, § 2.2, si ritiene che la Consulta non avrebbe avuto bisogno di invocare il “tono costituzionale” per astenersi dal dichiarare l’illegittimità delle disposizioni censurate e “sollecitare” un futuro intervento del legislatore.

⁷² In senso diverso v. però cfr. G. SILVESTRI, *Dal coordinamento all’integrazione: con passo lento, ma continuo, la Corte costituzionale supera vecchie barriere*, in *Giur. cost.*, 2024, n. 6, 2851-2852, secondo cui, con “tono costituzionale”, si «ricorre ad un’espressione coniata anni addietro in dottrina per significare che non ogni conflitto di attribuzione poteva assurgere ad un livello tale da renderlo oggetto di un contenzioso davanti alla



comune a sollevare questione di legittimità costituzionale, anziché procedere alla disapplicazione della normativa interna contrastante con quella sovranazionale, quando ricorrano le condizioni fissate a partire dalla [sentenza n. 181 del 2024](#). Piuttosto che un segnale di “restringimento” delle maglie di accesso alla Corte, il “tono costituzionale” rappresenterebbe un segnale di “apertura”⁷³.

Per come impiegato nell'[ordinanza n. 21 del 2025](#), affinché sussista il “tono costituzionale” di una questione sembra sufficiente che i *rimettenti evochino norme costituzionali*: in questo modo, una qualsiasi questione potrebbe avere “tono costituzionale” per il solo fatto di riguardare principi costituzionali. Così, per esempio, ogniqualvolta si dubiti del contrasto con il principio di eguaglianza, parametro maggiormente evocato nelle pronunce in cui la locuzione è stata impiegata⁷⁴.

In altri termini, il “tono costituzionale” è «pressoché insito in ogni caso portato alla Consulta»⁷⁵. Da ciò consegue che tale locuzione pare «ridursi ad una formula vuota, una sorta

Corte costituzionale. Sembra da ritenere che l'intento odierno, in un'altra area di competenze, sia il medesimo, cioè quello di evitare la trasformazione automatica di qualsivoglia violazione di qualsivoglia norma comunitaria in una questione di legittimità costituzionale, tornando così paradossalmente alla *status quo ante* la sentenza La Pergola».

⁷³ In senso analogo cfr. già F. FERRARO, *La Consulta si affida al “tono costituzionale” per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto*, cit., 166: mentre nella “prima giurisprudenza” della Corte costituzionale – quella sui conflitti di attribuzione – la locuzione è utilizzata con finalità restrittiva, «al duplice fine di stigmatizzare il ricorso a questo strumento per difendere attribuzioni di scarso “pregio” costituzionale e impedire l'accesso indifferenziato alla Corte», nella “seconda giurisprudenza”, «potrebbe avere l'effetto opposto rispetto all'obiettivo perseguito e far aumentare in senso esponenziale i giudizi di legittimità costituzionale». Già G. PITRUZZELLA, *La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel «dialogo» tra Corte di giustizia e Corti costituzionali*, cit., 811, a proposito della sent. 15/2024, sottolineava che il “tono costituzionale” del conflitto «fa entrare in giuoco non necessariamente le disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali ma il collegamento con una qualsiasi norma costituzionale».

⁷⁴ V. *supra*, § 2.3. Rispetto alla citata [sentenza n. 1 del 2025](#), E. CAVASINO, *Il diritto all'abitazione tra principio costituzionale di eguaglianza e regola UE sulla parità di trattamento. Oltre la disapplicazione e verso l'europeizzazione del parametro di costituzionalità?*, cit., 331, rileva che «l'art. 3 Cost. viene in rilievo principalmente perché è un veicolo per consentire di pronunciarsi nel merito della questione e con una pronuncia che consente di uscire dal perimetro applicativo delle norme UE: il principio di uguaglianza formale dà tono costituzionale e consente di sviluppare l'argomento sulla discriminazione a rovescio».

⁷⁵ A. RUGGERI, *Verso l'obbligatorietà del sindacato accentrato sulle questioni di “eurounitarietà-costituzionalità” in materia penale? (A prima lettura di Corte cost. n. 7 del 2025)*, cit., 145. Il concetto di “tono costituzionale”, «se letto in modo estensivo, di fatto non pone alcun limite all'intervento della Corte costituzionale», cfr. G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale torna ancora sui rapporti tra diritto interno e diritto dell'Unione europea*, in [Ambientediritto.it](#), 2025, n. 4, 5. In altri termini, «viene davvero da chiedersi, come è stato correttamente notato, quando mai possa accadere che una questione si presenti priva di tono costituzionale», cfr. G. REPETTO, *Insieme, ma con ordine. La convivenza tra disapplicazione e giudizio di costituzionalità a quarant'anni da Granital*, in *Giur. cost.*, 2024, n. 6, 2805.



di “tono di cortesia”, con cui la Corte, di fronte alla richiesta di esaminare una questione di legittimità costituzionale, dichiara di “non poter esimersi” dal farlo»⁷⁶.

In considerazione della natura «indefinita e quindi naturalmente espansiva» del “tono costituzionale”, l’auspicio è che, in futuro, la Corte limiti in misura maggiore l’ambito d’intervento della questione di legittimità costituzionale e restringa i presupposti sottesi a tale espressione⁷⁷, e così chiarisca qual è il ruolo che essa intende assumere nella “nuova stagione” dei rapporti interordinamentali⁷⁸.

A valle di quanto detto, volendo ricercare un *fil rouge* tra le pronunce sopra esaminate, o per lo meno tra quelle rientranti nei due “filoni” più corposi, pare potersi dire che il “tono costituzionale” è impiegato dalla Corte come “valvola” o di chiusura, per limitare l’accesso dei ricorsi per conflitto di attribuzione, o di apertura, per “attrarre” nell’ambito del proprio sindacato questioni che potrebbero altresì essere rinviate alla Corte di giustizia. Tale locuzione si riempie pertanto di un significato diverso a seconda dei casi, come ulteriormente confermato dalle due sentenze isolate, in cui la Corte utilizza il concetto di “tono costituzionale” in modo avulso rispetto al resto della propria giurisprudenza, giacché esso riguarda non tanto la questione sollevata dall’organo remittente, quanto i *fini* perseguiti dalla regola di cui si paventa l’illegittimità ([sent. n. 173 del 2019](#)) e il rilievo costituzionalistico della questione ([sent. n. 143 del 2024](#)).

⁷⁶ L.S. ROSSI, *Il nuovo corso della Corte costituzionale italiana sui rapporti con l’ordinamento dell’Unione europea: è davvero una questione di “tono”?*, in [Federalismi.it](#), 2025, n. 14, XVI. Prosegue l’A.: «il “tono costituzionale”, lungi dall’essere un filtro, assomiglia sempre più, sentenza dopo sentenza, ad una mera clausola di stile con cui la Consulta spiega di “non potersi esimere” di rispondere alle questioni doppia rilevanza costituzionale ed europea, salvo (eventualmente) rinviare essa stessa alla CGUE» (ivi, XXII), col rischio che tale “trend” inaugurato dalla Corte costituzionale si ponga in contrasto con il diritto sovranazionale, in particolare con la giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla [sentenza del 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal](#). In senso contrario, v. P. DE PASQUALE, O. PALLOTTA, *In tempi di sovranismo la Consulta difende il primato del diritto dell’Unione europea (e l’autonomia dei giudici)*, cit., 181. Secondo A. CHIAPPETTA, “Sarà il giudice a scegliere il rimedio più appropriato”: *l’inciso definitivo della Corte costituzionale tra sindacato accentrato di costituzionalità e meccanismo diffuso di attuazione del diritto UE*, cit., 92, la vaghezza del “tono costituzionale” può «tradursi in un’importante risorsa e non in una criticità».

⁷⁷ G. GALLO, *L’effetto diretto e il nodo (di quel che rimane) della dottrina della doppia pregiudizialità*, in [Riv. cont. eur.](#), 2025, n. 1, spec. 21, il quale formula alcune considerazioni su come la Corte costituzionale potrebbe “correggere” il proprio orientamento nei rapporti interordinamentali (sul punto cfr. anche Id., *Superamento di Granital e conformità al diritto dell’Unione europea: per una ridefinizione del tono costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2025, n. 1, spec. 194 ss.).

⁷⁸ Letteralmente, P. FARAGUNA, *Granital, 40 anni dopo, alle prese con il tono costituzionale: I know one, when I see none*, in *Giur. cost.*, 2025, n. 1, 170-171: «sarà soltanto quando la Corte mostrerà il “negativo” del tono costituzionale (in altri termini, quando verrà dichiarata l’inammissibilità di una questione per insussistenza del tono), che emergerà più chiaramente qual è il ruolo la Corte costituzionale intende assumere in questa nuova stagione di rapporti interordinamentali». In conclusione, secondo l’A., il «tono costituzionale, si comincerà a riconoscere... quando mancherà», ivi, 172.



Ne risulta, in definitiva, un concetto dai contorni ondivaghi e che pertanto lascia spazio a interpretazioni equivocate.

4. Alcune considerazioni finali: “tono costituzionale” e chiarezza lessicale

L’analisi sin qui condotta sull’impiego del “tono costituzionale” – che, come detto, si presenta come una nozione dal significato ambiguo e di difficile inquadramento⁷⁹ – porta a

⁷⁹ La vaghezza di tale concetto risulta anche dal suo impiego ampio e variegato in ambito dottrinale. Così, per esempio, in relazione a questioni attinenti alla tutela di diritti fondamentali protetti tanto dalla Costituzione quanto dalla Carta di Nizza: cfr. I. MASSA PINTO, *Il giudizio d’incostituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (interno ed europeo): il conflitto sulle regole d’ingaggio*, in *Rivista GdP*, 2020, n. 1, 72, nt. 20, e 76 (qui rinviando a N. LUPO, *Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema ‘a rete’ di tutela dei diritti in Europa*, in *federalismi.it*, 2019, n. 14, 12, il quale però non impiega la locuzione “tono costituzionale”); adde M. LOSANA, *Tutela dei diritti fondamentali e (in)stabilità delle regole processuali*, in *Quad. cost.*, 2020, n. 2, 307. Ancora, con riguardo (anche) ai rapporti tra ordinamenti, cfr. G. SCACCIA, *L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 gennaio 2018, 5. Con significato diverso, riferendosi a una materia di natura o rilevanza costituzionale, o talvolta senza una connotazione definita, cfr., *inter alia*, F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull’invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal*, 2022, n. 2, 160-161, che definisce il contenzioso climatico “di tono costituzionale” quello «in cui siano invocate delle clausole costituzionali al fine di ottenere un maggiore impegno da parte degli Stati nell’azione di contrasto dei cambiamenti climatici»; L. BUFFONI, *Il rango costituzionale del giusto procedimento e l’archetipo del processo*, in *Quad. cost.*, 2009, n. 2, 277, rispetto al procedimento amministrativo, il quale «travalica i confini del tema tecnico-giuridico ed assume un elevato “tono” costituzionale perché coesistente alla dialettica autorità/libertà, immanente in ogni rapporto pubblicistico»; C.A. CIARALLI, *Il Tribunale di Grosseto ordina al Comune la registrazione di un matrimonio omosessuale. Una pronuncia dal tono costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, maggio 2014, 9, con riguardo a un’ordinanza con cui il giudice avrebbe operato un’interpretazione «estensiva e [...] forzata del disposto normativo», intendendo «l’assenza di disposizioni contrarie al matrimonio omosessuale, in ambito nazionale, quale implicito segno della ammissibilità, in via interpretativa, dell’istituto»; S. NICODEMO, *Le autorità indipendenti dopo la riforma del Titolo V*, in *Quad. cost.*, 2002, n. 3, 607, a proposito delle autorità indipendenti: «detti organismi, istituiti ciascuno con legge dello stato, nominati da organi statali, titolari di funzioni già di apparati burocratici, seppure riconducibili ad assetti istituzionali idonei a tutelare le libertà, continuano ad agire nell’organizzazione dello stato-persona, rimanendo privi di *tono costituzionale*»; A. PUGIOTTO, *La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, n. 3, 1207, rispetto al sovraffollamento carcerario e della sua attitudine «a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell’esecuzione penale»; A. MORRONE, *Sistema elettorale e ordinamento costituzionale. profili di teoria generale*, in *Rivista AIC*, 2017, n. 3, 20, con riferimento al rapporto tra democrazia e partiti, per cui tra i due vi è «un tono costituzionale di grado considerevolmente diverso, che realizza una gerarchia valoriale, per cui i secondi sono in funzione della prima e non viceversa»; T.E. FROSINI, *L’ordine giuridico del digitale*, in *Giur. cost.*, 2023, n. 1, 391, a proposito dei “nuovi diritti” emersi a seguito dello sviluppo tecnologico, i quali «hanno un forte e chiaro “tono costituzionale”, che li colloca, implicitamente, all’interno della costituzione, riservando all’interprete il compito di estrapolarli da essa».



svolgere una riflessione più generale sul lessico adoperato dalla Corte costituzionale nella propria giurisprudenza. Tale organo si rivolge, direttamente e indirettamente, a una pluralità di attori: non solo a quelli che di volta in volta sollevano questioni di legittimità costituzionale e conflitti di attribuzione, ma altresì alla più ampia categoria degli operatori del diritto nonché ai possibili attori interessati della società, come evidente soprattutto nel caso di declaratorie di incostituzionalità delle leggi⁸⁰. La chiarezza espositiva delle pronunce della Consulta diviene un elemento indispensabile perché ad esse possano conformarsi i suoi destinatari. Nelle parole di Valerio Onida, «chi interpreta e applica la Costituzione non compie un'opera di mera ricostruzione filologica e storica.

Ciò comporta che la Corte, chiamata a rendere il senso della Costituzione nelle diverse circostanze concrete, assuma in qualche modo la stessa responsabilità che assunsero i costituenti, quella di scrivere testi chiari e leggibili»⁸¹.

Come ricordato da Roberto Zaccaria in occasione del XXXVII Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, la Corte costituzionale – al pari del legislatore – utilizza un «linguaggio codificato come giuridico, le cui caratteristiche principali sono: (a) l'avere natura prescrittiva; (b) l'essere rivolto a destinatari che devono essere messi in condizione di comprendere il linguaggio stesso, proprio per la natura prescrittiva di quest'ultimo; (c) il contribuire, ove "di qualità", ad assicurare la legittimazione del soggetto pubblico che lo esprime»⁸².

Da ciò discende l'esigenza che, nelle proprie pronunce⁸³, la Corte assicuri «la chiarezza e la precisione del linguaggio giuridico, intese rispettivamente come assenza di sintassi o semantica ambigue e come individuazione, senza margine di ambiguità, dei fatti giuridici

P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, in *Quad. cost.*, 2024, n. 2, 378, riferendosi alla sentenza della [Corte costituzionale n. 131 del 2022](#), con cui essa ha rimediato «alla persistente inerzia legislativa in una materia, di sicuro tono costituzionale, dove s'intrecciano il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza all'interno della coppia genitoriale».

⁸⁰ Pare utile il "parallelismo" tra le pronunce additive della Corte costituzionale e le disposizioni legislative di interpretazione autentica, per cui l'operazione condotta dalla Consulta, «nell'ambito degli atti di potere, acquista la stessa struttura e formulazione delle leggi», cfr. R. BIN, *La Corte costituzionale tra potere e retorica: spunti per la costruzione di un modello ermeneutico dei rapporti tra Corte e giudici di merito*, in A. ANZON, B. CARAVITA, M. LUCIANI, L. VOLPI (a cura di), *La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato*, Giappichelli, Torino, 1993, 10.

⁸¹ V. ONIDA, *Le parole della Carta, le parole della Corte*, in F. BAMBI (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Accademia della Crusca, Firenze, 2016, 45.

⁸² R. ZACCARIA, *Il linguaggio del legislatore e della Corte costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 2023, n. 1, 141.

⁸³ Non rileva in questa sede il linguaggio della Corte costituzionale nella comunicazione con l'opinione pubblica, i.e. attraverso altri canali rispetto alle sue decisioni. Sul punto vi è una crescente letteratura scientifica: cfr. almeno, M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 77 ss.; F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, in *Quad. cost.*, 2023, n. 1, 1 ss.; S. AGOSTA, *Linguaggio della Corte costituzionale e consenso (a margine di una recente tendenza in tema di comunicazione con l'opinione pubblica)*, in [Rivista AIC](#), 2023, n. 1, 40 ss.; C. SALAZAR, *La lingua del diritto*, [ivi](#), spec. 163 ss.



oggetto di disciplina, in vista dell'uso che il destinatario della legge o della decisione della Corte dovrà farne nell'interpretazione/applicazione delle stesse»⁸⁴.

Una seconda esigenza «è costituita dalla intellegibilità del linguaggio, da parte di una sfera più ampia di destinatari, cioè da parte di tutti coloro che sono soggetti alla legge ed alla decisione della Corte»⁸⁵.

Tali esigenze si spiegano *a fortiori* in ragione della «necessaria e irriducibile complessità» che caratterizza le sentenze costituzionali⁸⁶.

In considerazione dell'ampio novero di destinatari e delle conseguenze su larga scala delle sentenze della Corte costituzionale, pare quindi auspicabile l'utilizzo di un linguaggio "chiaro" e "lucido"⁸⁷.

Tale non pare, tuttavia, il caso del "tono costituzionale", il cui diverso utilizzo, in modo tutt'altro che lineare nella giurisprudenza costituzionale, conferma la «vaghezza concettuale insita nella formula» impiegata dalla Consulta⁸⁸, al punto di dubitare della sua "perfetta

⁸⁴ R. ZACCARIA, *Il linguaggio del legislatore e della Corte costituzionale*, cit., 142-143. Si v. altresì S. AGOSTA, *Linguaggio della Corte costituzionale e consenso (a margine di una recente tendenza in tema di comunicazione con l'opinione pubblica)*, cit., 41.

⁸⁵ R. ZACCARIA, *Il linguaggio del legislatore e della Corte costituzionale*, cit., 143. Ancora, l'A. prosegue sottolineando che tanto le esigenze di chiarezza e precisione quanto quelle di intellegibilità trovano «necessario accoglimento nel linguaggio giuridico collocato nelle decisioni, attraverso le quali la Corte "parla" principalmente a soggetti giuridicamente ben individuati: siano essi il giudice *a quo* (nei giudizi in via incidentale) ed il ricorrente/resistente (nei giudizi ad istanza di parte)» (ivi, 151) e, nel secondo caso, «la sfera dei destinatari è più ampia di quella dei soli soggetti (giudice *a quo* e ricorrente/resistente)», per cui la Corte "parla" attraverso le proprie decisioni «anche a tutti coloro che sono soggetti alla decisione della Corte o sono comunque in qualche modo "interessati" ad essa: si tratti del legislatore o del cittadino comune (o, se si preferisce, l'opinione pubblica)» (ivi, 152).

⁸⁶ F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, cit., 29, il quale sottolinea in proposito la necessità di una "intermediazione qualificata" (riprendendo l'espressione di Michele Nisticò di cui *supra*, nt. 83) per rendere le sentenze della Corte accessibili dall'opinione pubblica.

⁸⁷ Per riprendere le parole di G. CALABRESI, *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*, Il Mulino, Bologna, 2013, 33: «quello che conta è scrivere chiaro, scrivere con lucidità». Certo è che il libro di Calabresi è incentrato sul sistema statunitense, in cui il valore del precedente quale fonte interpretativa vincolante per le decisioni successive amplifica senz'altro la necessità di chiarezza e lucidità del linguaggio impiegato dai giudici (ivi, 31). Una sentenza della Corte costituzionale non può né deve essere confrontata con quella dei giudici statunitensi, pur della Corte Suprema, rispetto a cui la figura del giudice «trova registri letterali o argomentativi che non troverebbero alcuna giustificazione — se non narcisistica — nell'esperienza continentale», V. ZENO-ZENCOVICH, *Le sentenze della corte costituzionale (come sono e come si vorrebbe che fossero)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, n. 3, 825. Tuttavia, il ragionamento di Calabresi sul *lessico* del giudice può facilmente estendersi all'esercizio delle funzioni e dunque alla redazione di sentenze da parte di altre corti, pure della Corte costituzionale italiana, giacché le sue sentenze hanno efficacia *erga omnes* e dunque influenzano le decisioni di qualsiasi altro giudice di merito o legittimità.

⁸⁸ A. RUGGERI, *La doppia pregiudizialità torna ancora una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto (a prima lettura di Corte cost. n. 181 del 2024)*, cit., 1350.



comprensibilità⁸⁹. Tale locuzione sembra peraltro rappresentare un caso di “contaminazione” del linguaggio dottrinale all’interno delle pronunce rese dalla Corte⁹⁰: come anticipato in apertura del lavoro⁹¹, il suo primo impiego – in relazione tanto ai conflitti di attribuzione quanto ai rapporti interordinamentali – può rinvenirsi nei contributi scientifici di due illustri accademici nonché giudici costituzionali, Carlo Mezzanotte e Giovanni Pitruzzella⁹².

La Consulta ha negli anni più recenti sottolineato l’esigenza che nelle leggi non sia impiegato un linguaggio “irrimediabilmente oscuro”⁹³. Non pare che possa dirsi diversamente con riguardo alle pronunce dell’organo di giustizia costituzionale, per lo meno nel senso che a fronte di locuzioni di per sé vaghe, sarebbe necessaria una delucidazione circa il loro significato e i loro effetti concreti. E sarebbe forse più opportuno che tale delucidazione avvenisse all’interno della stessa decisione in cui la locuzione è impiegata. Eventuali esternazioni formulate dai giudici costituzionali in sedi diverse rispetto alla sentenza possono sì concorrere a chiarire, nell’immediato, il contesto che ha spinto la Corte all’utilizzo di una certa espressione linguistica e il suo significato⁹⁴, ma non divengono parte integrante della decisione stessa. A

⁸⁹ A proposito del linguaggio della Corte costituzionale, T. GROPPi, I. SPIGNO, *Constitutional Reasoning in the Italian Constitutional Court*, in *Rivista AIC*, 2014, n. 4, 30, scrivevano che «The language employed in decisions is technical, perfectly understandable for lawyers, but not easily accessible for non-lawyers».

⁹⁰ In questo senso, cfr. A. CARDONE, «Tono costituzionale» della questione e bypass del rinvio pregiudiziale interpretativo: cosa resta di “quello che era rimasto” di Granital?, cit., 2103, nt. 16, secondo cui quello del “tono costituzionale” sembra «rappresentare un caso di “citazione implicita” della dottrina da parte della giurisprudenza costituzionale».

⁹¹ V. *supra*, nt. 1 e nt. 3.

⁹² A proposito dell’impiego, nelle sentenze della Corte costituzionale, di termini e concetti di evidente contaminazione dottrinale, vi sono numerosi esempi che potrebbero farsi: si pensi, più di recente, alla nozione di *welfare society* impiegata dal giudice Antonini nella [sentenza n. 72 del 2022](#), dallo stesso redatta, ma già utilizzata nella sua produzione scientifica, tra cui v. L. ANTONINI, *Il principio di sussidiarietà orizzontale: dal Welfare State alla Welfare Society*, in *Riv. dir. fin. scien. fin.*, 2000, 1 ss.; ID., *Il regionalismo differenziato*, Giuffrè, Milano, 2000. Per uno studio sulle “contaminazioni dottrinali” nella giurisprudenza costituzionale, cfr. A. CARDONE, *I riferimenti impliciti alla dottrina nelle decisioni della Corte costituzionale italiana: una proposta di metodo e alcuni esempi di merito*, in P. PASSAGLIA (a cura di), *I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 313 ss.

⁹³ Corte costituzionale, [sentenza n. 110 del 2023](#): «deve più in generale ritenersi che disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all’art. 3 Cost.».

⁹⁴ Si v. la lettera dell’allora giudice costituzionale Vezio Crisafulli a Paolo Barile, relativa al noto caso Cordero, pubblicata nel *Corriere della Sera* del 18 gennaio 1973, *Libertà d’insegnamento e Concordato*, ricordato da O. SPATARO, *Il “linguaggio” della Corte costituzionale. Note sparse su alcuni aspetti dell’esperienza recente*, in *Rivista AIC*, 2023, n. 1, 17. In tale lettera, Crisafulli si collocava «tra coloro i quali pensano che i giudici costituzionali possano, e forse debbano, parlare in pubblico delle sentenze della Corte, non per difenderle o per giudicarle (due cose entrambe poco eleganti), ma per chiarirne il significato, quando l’importanza dell’argomento lo richieda». Si v. la lettura recentemente offerta di tale commento da P. FARAGUNA, *Corte costituzionale e sistema mediatico: 50 anni dopo Vezio Crisafulli*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2023, n. 1, 72 ss.



ciò si aggiunga che, in occasione di tali esternazioni, il singolo giudice esprime opinioni di carattere personale, le quali non riflettono necessariamente la posizione dell'organo collegiale, e che le stesse potrebbero avere una risonanza minore – e per una durata inferiore – della sentenza.